



# COMUNE DI CASTELLALTO

## Provincia di TERAMO

Via Madonna degli Angeli, 21 – 64020 Castellalto  
Tel. 0861/4441 – Fax 0861/444237 – C.F. 80004770675 – P.I. 00267060671  
e-mail: affarigenerali@comune.castellalto.te.it - Sito Internet: www.comune.castellalto.te.it

### COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

*per Uso Amministrativo e d'Ufficio*

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N° 85 DATA 27-06-2024**

#### OGGETTO:

UTILIZZO TEMPORANEO DI DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE DI ALTRO ENTE AI SENSI DELL'ART. 92, COMMA 1, D.LGS. 18/8/2000, N. 267. SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno **VENTISETTE** del mese di **GIUGNO** alle ore **12:32**, presso , convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

- <b>Rocci Aniceto</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
- <b>SACCOMANDI DOMENICO</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>P</b>
- <b>PICONE SARA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
- <b>Manelli Valeria</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
- <b>MONTICELLI MARCO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

ne risultano **PRESENTI n° 5** e **ASSENTI n° 0**.

Assume la presidenza il Signor **Rocci Aniceto** in qualità di **SINDACO**, assistito dal **SEGRETARIO Dott.Ssa Tiziana Piccioni**

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso** che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 19.04.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2024/2026 (art 170, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000);
  
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 19.04.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024/2026 ai sensi dell'art 151, D.Lgs n. 267/2000 e dell'art 10 del D.Lgs n. 118/2011;
  
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 03.05.2024, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026 ai sensi dell'art 169 del D.Lgs 267/2000;
  
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 20.05.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO), introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 131/2021.

**Vista** la deliberazione di G.C. n. 32 del 18.03.2024 , con la quale si approva il Piano triennale del fabbisogno del personale 2024/2026 ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.lgs n. 267/2000;

**Evidenziato** che nella dotazione organica dell'ente è prevista l'assunzione a tempo determinato nel Settore della Polizia Locale nelle more del completamento del programma delle assunzioni facendo ricorso anche all'utilizzo di contratti flessibili;

**Dato atto** che il Responsabile del servizio P.L. ha inviato con nota del 11.04.2024 prot. 6248/Int. una comunicazione con la quale si chiede di procedere all'assunzione di n. 2 Agenti di Polizia Locale a tempo determinato per almeno quattro mesi, secondo le risorse finanziarie dell'Ente;

**Considerato** che il Sindaco del Comune di Castellalto con nota prot. 10683 del 18.06.2024 ha richiesto la collaborazione di personale di Polizia Locale al Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia ai sensi di quanto disposto dall'art. 92 del D.Lgs. 267/2000 a far data dal 01.07.2024 fino al 31.10.2024;

**Visto** l'art. 92, comma 1, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, il quale recita testualmente: "I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti";

**Dato atto** che obiettivo precipuo della citata norma è quello di assicurare agli enti l'apporto di professionalità già consolidate ed in grado di assolvere a tutte le funzioni cui esso è tenuto;

**Rilevato** che :

- come si evince dal Parere della Corte dei Conti n. 448/2013, Sezione di Controllo Regionale Lombardia/PAR, *"il ricorso alla procedura in convenzione ai sensi dell'art.1 comma 557 della legge n.311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è in presenza di un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e, per tale motivo, rientrando nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9, comma*

28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78”; tale tesi è stata ribadita con successiva Delibera della Corte dei Conti Lombardia n. 303/2014;

• l’art. 1, comma 557 (e conseguentemente l’art. 92, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000), si atteggia come fonte di una normativa speciale, che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio espresso dall’art. 53, comma I, del D.Lgs. n. 165/2001. Il Ministero dell’Interno Dipartimento Affari Territoriali – Direzione Centrale Autonomie ha successivamente emanato la circolare n. 2/2005, in data 4/10/2005 con la quale, richiamando il parere n. 2141/2005 del Consiglio di Stato, ha diramato istruzioni agli enti locali per l’applicazione della normativa in argomento, senza discostarsi ovviamente, dalle considerazioni sviluppate dal supremo Organo di consulenza giuridico - amministrativa;

**Visto** l’orientamento applicativo ARAN RAL358 :

“..... quando la prestazione lavorativa a tempo parziale non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, il dipendente può svolgere un’altra attività lavorativa subordinata alle dipendenze di soggetti privati o autonoma, anche comportante l’iscrizione ad albi professionali, sempre che non sussistano elementi di conflitto d’interesse o di incompatibilità, generale o particolare, preventivamente individuati dagli enti (v. art.4, commi 8 e 9 CCNL 14.9.2000 e norme in essi richiamate).

*Per ciò che attiene, invece, alla possibilità di un secondo impiego con un’altra amministrazione pubblica, bisogna distinguere. Infatti:*

- per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche diverse dagli enti locali è ancora operante il divieto generale stabilito dall’art.1, comma 58 della L.n.662/96;

- per i soli dipendenti degli enti locali, invece, tale divieto è stato superato dall’art.92, comma 1 del D.Lgs.n.267/2000 ed al già citato art.1, comma 557 della L.n.311/2004.

*Pertanto, un ente locale può procedere alla assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale purché siano rispettate le previsioni dell’art.92, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 o dell’art.1, comma 557 della L.n.311/2004.*

**Visto** l’art. 1, comma 124, della Legge n. 145/2018;

**Vista** la deliberazione n. 129/2020/PAR della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Umbria , di cui si riporta estratto in relazione all’art. 1 comma 124 della legge 145/2018 ;

*.. l’articolo 1, comma 124 della legge n. 145/2018, secondo il quale, “al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato ad altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004.”*

*Diversa previsione è quella dell’articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo cui “i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza”.*

*Dal confronto tra le predette disposizioni emerge che, mentre secondo la legge n. 145/2018 tutti i Comuni, senza limiti dati dalla consistenza della popolazione, possono utilizzare, mediante convenzione, personale assegnato ad altri Enti, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo (36 ore settimanali), la legge n. 311/2004 prevede che, tra i Comuni, solo quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali e non indica un limite di tempo a tale utilizzo ;*

**Preso atto** che:

- questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, ai sensi della normativa vigente;

- l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 562 della L. n. 296/2006 ;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 11.12.2023 è stato approvato il Piano Triennale delle Azioni positive - Triennio 2024/2026 attuazione di quanto previsto dall'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006;

-con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 18.03.2024 esecutiva ai sensi di legge, è stato dato atto che non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale a seguito di espress ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, modificato dall'art. 16, L. 12/11/2011, n. 183;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 03.05.2024, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026 ai sensi dell'art 169 del D.Lgs 267/2000;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 20.05.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO),

**Dato atto** che, a seguito della Sentenza n. 272/2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41, comma 2, del D.L. n. 66/2014, che stabiliva, per le amministrazioni non in regola con l'indicatore dei tempi medi di pagamento, il divieto di procedere a qualsiasi forma di reclutamento, anche a tempo determinato, nell'anno successivo alla violazione;

**Preso atto**, inoltre, che questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio e che la spesa derivante dall'adozione del presente atto deliberativo è prevista e finanziata nel bilancio di previsione 2024 al capitolo di spesa 510 e al capitolo 510/2 del corrente esercizio finanziario ed è rispettosa dei vincoli in materia di spesa di personale ;

**Considerato** che questo ente intende avvalersi della possibilità offerta dalla normativa sopra richiamata, facendo ricorso in via temporanea, con orario parziale (18 ore a settimana) alla prestazione lavorativa di un Istruttore di Vigilanza (Agente di Polizia Locale ex cat C), in servizio presso altro comune;

**Ritenuto** pertanto di dare attuazione al programma del fabbisogno 2024/2026 , fabbisogno a tempo determinato mediante utilizzo temporaneo di n. 1 Istruttore di Vigilanza – Agente di P.L. ex cat. C , per n. 18 ore settimanali, con decorrenza 01.07.2024 e fino al 31.10.2024 , ai sensi dell'art. 92, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, per supportare il Settore 4, nelle more del completamento del programma delle assunzioni

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia n. 77 del 25.06.2024, pervenuta in data 27.06.2024 prot. n. 11274, di autorizzazione all'utilizzo a tempo parziale della prestazione lavorativa dell'Agente di Polizia Locale Guglielmo Nori ex Cat. C1 dipendente a tempo indeterminato in regime di part time 18 h settimanali presso Area V – Polizia Locale;

**Acquisita** per le vie brevi la disponibilità del Sig. Nori Guglielmo ;

**Ritenuto** di dover provvedere in merito ;

**Ritenuto** pertanto di avvalersi della prestazione lavorativa temporanea del Sig. Nori;

**Visto** il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ;

**Visti:**

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141;

**Acquisito** il parere favorevole del responsabile Servizio del personale , in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, 1° comma, e 147 bis, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267,

Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,

## **D E L I B E R A**

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate :

**1. DI AVVALERSI** ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 , dell'attività lavorativa del Sig. Guglielmo Nori in qualità di Istruttore di Vigilanza – Agente di P.L. ex cat. C, dipendente a tempo indeterminato e parziale 18 ore settimanali del Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia, per il periodo dal 01.07.2024 al 31.10.2024 , mediante utilizzo temporaneo e part-time 18 ore settimanali presso il Settore 4 – “Vigilanza – Polizia Locale” del Comune di Castellalto ;

**2. DI DARE ATTO** che:

- le prestazioni di cui trattasi, verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio dell'Ente di appartenenza, fermo restando, in ogni caso, che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare le 48 ore settimanali, in ossequio all'art. 4, D.Lgs. n. 66/2003;
- il compenso da corrispondere verrà determinato proporzionalmente sulla base di quanto previsto dai CCNL – Comparto Funzioni, per l'Area degli Istruttori ex Cat. C1 – Personale di Vigilanza;
- la spesa complessiva comprensiva degli oneri riflessi Cpdel, Inadel , Irap e Inail, derivante dal presente atto deliberativo, trova copertura nel bilancio di previsione 2024 al capitolo di spesa n. 510 ed al capitolo di spesa 510/2;

**3. DI DEMANDARE** al Responsabile del servizio personale per l'adozione degli atti conseguenti ;  
Con separata votazione favorevole ed unanime, stante l'urgenza di procedere

## **D E L I B E R A**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.n. 267/2000.

**Pareri Espressi Ai Sensi Del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267**

Sulla corrispondente proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi dell'art. 49, il seguente parere da parte del Responsabile preposto all'istruttoria dell'atto:

PARERE: Favorevole  
in ordine alla Regolarità Tecnica Il Responsabile del servizio **PICCIONI TIZIANA**

PARERE: Favorevole  
in ordine alla Rilevanza Contabile Il Responsabile del servizio **Di Donatantonio Dario**

**IL PRESIDENTE**

*f.to Rocci Aniceto*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*f.to Dott.Ssa Tiziana Piccioni*

**L'ASSESSORE ANZIANO**

*f.to SACCOMANDI DOMENICO*

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente deliberazione é stata pubblicata *nel Sito Istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69), per 15 giorni consecutivi, dal 15-07-2024 al 30-07-2024*

Castellalto, li **15-07-2024**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*f.to Dott.Ssa Tiziana Piccioni*

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **27-06-2024**, ai sensi dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Castellalto, li **27-06-2024**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*f.to Dott.Ssa Tiziana Piccioni*

**Per copia CONFORME all'originale**

Castellalto, li **15-07-2024**

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

